DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1841 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 6886]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione di (1) esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione (4), è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (5).
- La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle (2)autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3)Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- In funzione della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità uno Stato membro (4)interessato può istituire ulteriori zone di restrizione intorno alle zone di protezione e sorveglianza o nelle loro adiacenze, in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE.
- Al fine di rafforzare la lotta contro la malattia, qualora l'indagine epidemiologica abbia individuato un grave rischio di diffusione della malattia, gli Stati membri interessati dovrebbero istituire ulteriori zone di restrizione sul loro territorio tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2005/94/CE che comprendono, tra l'altro, la situazione geografica, l'ubicazione e la vicinanza delle aziende e la stima del numero di capi di pollame, i flussi della loro movimentazione e dei loro scambi nonché le attrezzature e il personale disponibili per attuare i controlli su tali zone.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

^(†) GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29. (†) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di

influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(*) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

⁽GU L 243 del 21.9.2017, pag. 14).

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).